



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE CON L'AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD SCRL, PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DENOMINATA "ORTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI" A FAVORE DI PAZIENTI DEL DAI-SMDP

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa Giuseppina Ciotti, nata a Poviglio (RE) il 11.11.1956, C.F. CTTGPP56S51G947Q, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/A, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

il dott. Giuseppe Mezzadri, nato a Sissa (PR) il 20-04-1950 C.F. MZZGPP50D20I763V in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agraria Sperimentale Stuard S.c.r.l., con sede in San Pancrazio (PR), strada Madonna dell'Aiuto n.7/A C.F.=P.I.= 02683310342

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Agraria Sperimentale Stuard Scrl si impegna ad avviare l'attività denominata "Orti terapeutico-riabilitativi" rivolta a pazienti ed operatori del DAI-SMDP, secondo il progetto dettagliato presentato per l'anno 2015, con l'obiettivo di favorire il benessere e l'attività collaborativa dei soggetti coinvolti ed accrescerne le competenze in ambito agricolo tramite percorsi formativo-professionalizzanti. L'attività si svolgerà di norma presso le tre aree specificatamente individuate: "Fattoria" di Vigheffio, il Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione, ed il Centro Diurno "F. Santi";

ART. 2

L'Azienda Agraria Sperimentale Stuard Scrl si impegna a condurre l'attività, tramite propri operatori, nel corso di incontri periodici di formazione, attività teorico/pratica e realizzazione degli orti. L'articolazione dell'attività sarà concordata con i referenti per le attività riabilitative della U.O.C. di Riabilitazione del DAI-SMDP.

ART. 3

L'AUSL riconosce all'Azienda la somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 IVA compresa; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della UOC di Riabilitazione del DAI-SMDP.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico dell'Azienda Agraria Sperimentale Stuard Scrl.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2015.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. L'Azienda Agraria Sperimentale Stuard Scrl è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 - a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
 - a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZC314EEE96 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART. 8

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, 22 GIU 2015

Il Legale Rappresentante
Azienda Agraria Sperimentale Stuard Scrl
Dr. Giuseppe Mezzadri

Il Direttore
Distretto di Parma
Dr.ssa Giuseppina Ciotti

